

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 811/1999 DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 1999
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-
zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione,
del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione
del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modifi-
cato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98⁽²⁾, in
particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede,
in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali
multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in
base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-
portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi
precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori
forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli
figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del
regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella
riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 aprile 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	83,6
	204	49,1
	999	66,3
0707 00 05	052	114,3
	999	114,3
0709 10 00	052	86,4
	220	170,9
	999	128,6
0709 90 70	052	78,6
	204	94,5
	999	86,5
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	43,4
	204	43,2
	212	61,0
	600	59,2
	624	49,0
	999	51,2
	0805 30 10	052
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	35,7
	039	108,6
	388	87,9
	400	82,6
	404	100,5
	508	79,4
	512	82,9
	524	68,6
	528	72,4
	720	82,3
	804	106,1
0808 20 50	999	87,1
	388	67,1
	512	73,6
	528	77,6
	999	72,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22.11.1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».